



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

Prot. n. 053/REV

Roma, 09 gennaio 2018

Alle **Associazioni territoriali**

A.G.C.I.

Ai **Settori nazionali A.G.C.I.**

Comunicazione via e-mail

Circolare n. 2/2018

**OGGETTO: CANCELLAZIONE DALL'ALBO PER LE FALSE COOPERATIVE -
NOVITÀ SUL SISTEMA DI VIGILANZA CONTENUTE NELLA LEGGE DI BILANCIO
2018**

Con la presente, comunichiamo che, con un emendamento alla legge di Bilancio 2018, il legislatore ha modificato il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico intervenendo principalmente sull'art. 12 del D.Lgs. n. 220/2002.

All'art. 12 del suddetto decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio dell'ente ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 2511 comma 1 lettera d) del codice civile. Lo scioglimento è altresì comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, entro trenta giorni, all'Agenzia delle entrate anche in relazione all'applicazione delle norme che dispongono sull'efficacia dell'estinzione del soggetto giuridico al trascorso del quinquennio dalla richiesta di cancellazione presentata all'ufficio del registro, ai fini delle attività di accertamento, liquidazione, contenzioso e riscossione dei tributi e relative sanzioni di cui all'art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175/2014.

- Il legislatore ha previsto, inoltre, che in caso di inottemperanza della diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo o nel mancato rispetto delle disposizioni sulla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente di cui all'art. 2545-octies codice civile si applica una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione di detta maggiorazione dovranno essere definite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.



Aderente
all'International
Co-operative
Alliance Brussels

Iscritta nel Registro
delle Persone Giuridiche
della Prefettura
di Roma
con il n. 291/2004

Via A. Bargoni, 78
00153 Roma
Tel. 06 58327.1
Fax 06 58327.210
info@agci.it
www.agci.it
C.F. 80037170588



Inoltre, viene riformato complessivamente il provvedimento sanzionatorio della gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecises codice civile, introducendo, tra l'altro, la figura del commissario "ad acta" per le irregolarità minori. Infatti, laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

Infine, vengono modificate le norme civilistiche allo scopo di eliminare le figure dell'amministratore unico o degli amministratori senza scadenza di mandato (art. 2542 codice civile), oggetto di una nostra specifica circolare in materia.

Invitiamo le Strutture in indirizzo a diramare il contenuto della presente ai revisori operativi ed a tutti coloro che vi hanno interesse.

Cordiali saluti.

F.to
Il Direttore
Filippo Turi

F.to
Il Responsabile Ufficio Revisioni
Alessandro Riccioni